

Una circolare e un provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulla sanatoria delle attività

# Lo scudo fiscale riscrive l'agenda

## Intermediari, versamenti al 18/12. Chiusura a fine 2010

DI DUILIO LIBURDI

**V**ersamento della somma dovuta per lo scudo entro il 15 dicembre, riversamento da parte degli intermediari entro il 18 dicembre e chiusura delle operazioni entro la fine del 2010. E' questo il calendario della sanatoria per le attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale che emerge dalla lettura degli ultimi documenti emanati ieri dall'amministrazione finanziaria: la circolare n. 50 ed il provvedimento direttoriale destinato agli intermediari. Da un punto di vista tecnico, peraltro, non si può parlare in senso stretto di una proroga in quanto la data del 15 dicembre 2009 rimane a tutti gli effetti quella di effetto dello scudo fiscale in relazione ai benefici che la legge offre ma, poste le difficoltà oggettive correlate al completamento delle operazioni, l'anno in più previsto dall'agenzia delle entrate ha l'obiettivo, con tutta probabilità, di facilitare adempimenti non semplici che interessano sia i contribuenti che gli intermediari. Il tutto, naturalmente, passa dalla compilazione della dichiarazione riservata nella quale il contribuente attesta sotto la sua responsabilità che entro la data del 15 dicembre 2009 non è possibile completare tutti gli adempimenti richiesti ai fini della sanatoria.

**Il termine di versamento del 5 per cento.** Come premesso, nulla cambia rispetto a quanto previsto dalla legge n. 102 del 2009 in merito alla data di maggiore rilievo nell'operazione scudo fiscale. Entro il 15 dicembre 2009, come ricordato dalla circolare n. 50 di ieri, il contribuente deve aver corrisposto l'imposta straordinaria all'intermediario e deve aver avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero. Inoltre, richiamando il contenuto della circolare n. 49 del 23 novembre 2009, il documento dell'amministrazione finanziaria provvede a ricordare come gli effetti dello scudo

fiscale si producono fin dalla data di pagamento dell'imposta straordinaria da parte del contribuente con riferimento all'importo indicato nella dichiarazione riservata prodotta in via definitiva all'atto della rimozione delle cause ostative legate alla difficoltà oggettiva nel completamento delle operazioni. Pertanto, in relazione al principale effetto dello scudo fiscale (che è quello della preclusione degli accertamenti in relazione a quanto evidenziato nella dichiarazione riservata) rimane il 15 dicembre 2009 la data di riferimento.

**Le cause ostative al perfezionamento dell'operazione scudo.** E' noto come gli adempimenti correlati allo scudo fiscale, in alcuni casi, potrebbero rivelarsi tutt'altro che immediati in considerazione, ad esempio, del fatto che un intermediario non residente adempia alle richieste del contribuente che ha intenzione di sanare la propria posizione. Di tali difficoltà ha già tenuto conto il modello di dichiarazione riservata approvato lo scorso 28 ottobre all'interno del quale è stata appostata una apposita sezione che il contribuente deve compilare nel caso in cui, appunto, vi siano delle cause ostative che non dipendono dalla sua volontà e che non permettono di completare tutti gli adempimenti entro la più volte richiamata data del 15 dicembre 2009. Sul punto, peraltro, era già stata la circolare n. 49 dell'agenzia delle entrate a fornire un'elencazione esemplificativa delle ipotesi che non consentono di osservare il predetto termine quali:

a) In caso di rimpatrio:

- ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ad esempio, ritardi nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri o nell'incasso di assegni);

- necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall'interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio;

- necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore;-

- necessità di attendere l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli.

b) In caso di regolarizzazione:

- necessità di attendere l'esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell'intermediario non residente;

- necessità di acquisire la documentazione dell'intermediario non residente attestante l'esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare;

- necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d'arte, immobili).

In relazione a tali ipotesi la predetta circolare ha anche precisato come che gli intermediari non assumono alcuna responsabilità circa la veridicità delle predette cause ostative, la cui responsabilità rimane esclusivamente a carico dell'interessato. Ora, la circolare n. 50 precisa come il completamento delle operazioni può avvenire entro il 31 dicembre 2010 dando dunque respiro all'operazione scudo in senso complessivo. Di particolare interesse, in considerazione dell'ampio termine previsto dal nuovo documento di prassi, potrebbe ora rivestire un'altra indicazione contenuta nella circolare n. 49 del 23 novembre scorso. In tale documento è stato infatti chiarito come debbano essere regolate le differenze che emergono in modo definitivo rispetto a quanto evidenziato nella dichiarazione riservata. In particolare, è stato affermato come qualora l'importo sul quale è stata calcolata l'imposta straordinaria e indicato nella dichiarazione riservata (ad esempio, 100) sia inferiore a quello delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate (ad esempio, 120), il maggior importo emerso (20) deve essere attribuito ai proventi percepiti dal 1°

gennaio 2009 e fino alla data del completamento della procedura di emersione. Un'altra

conseguenza potrebbe essere quella dell'attivazione concreta di determinate procedure laddove, ad esempio, l'operazione scudo fiscale, sia stata affidata ad una società fiduciaria.

**I versamenti degli intermediari.** Il contenuto del provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate è invece destinato ad identificare nel 18 dicembre 2009, il termine di versamento dell'imposta straordinaria del 5 per cento da parte degli intermediari per le operazioni di emersione effettuate tra il 1 ed il 15 dicembre 2009.

### Le novità sullo scudo

#### VERSAMENTI

- Con un provvedimento firmato ieri dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene fissato al 18 dicembre il termine ultimo per il versamento da parte degli intermediari dell'imposta straordinaria sulle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, effettuate tra il 1° e il 15 dicembre.

#### OPERAZIONI DI EMERSIONE

- Nuove istruzioni dell'Agenzia, contenute in una circolare diffusa ieri, precisano che i contribuenti che non potranno perfezionare le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione entro il 15 dicembre 2009, per cause oggettive esterne, hanno tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare l'iter.

- È confermato tuttavia che l'imposta straordinaria del 5 per cento deve essere comunque pagata entro il 15 dicembre 2009 e che lo scudo produce effetti fin dalla data di pagamento dell'imposta.